



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI

RADIODIFFUSIONE E POSTALI

Divisione IV

## **BANDO PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI (FSMA) IN AMBITO LOCALE A CUI ASSEGNARE LA CAPACITÀ TRASMISSIVA DELLE RETI DI 1° E 2° LIVELLO DELL'AREA TECNICA N. 12 - LAZIO**

**VISTO** il *Codice delle comunicazioni elettroniche* emanato con decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTA** la Legge 3 maggio 2004, n. 112, recante “*Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione*”;

**VISTO** il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (TUSMAR)*”, come da ultimo modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145;

**VISTA** la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”;

**VISTA** la *Comunicazione della Commissione europea* del 14 settembre 2016, COM(2016) 588 final;

**VISTA** la *decisione UE 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell’Unione*, del 17 maggio 2017;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*” (di seguito la Legge di Bilancio 2018);

**VISTA** la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”* (di seguito la Legge di Bilancio 2019);

**VISTO** il D.P.R. n. 146/2017 *“Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali.”*;

**VISTO** il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 5 ottobre 2018, con il quale è stato approvato il *“Piano nazionale di ripartizione delle frequenze”*;

**VISTA** la delibera n. 39/19/CONS del 7 febbraio 2019 recante il *“Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (di seguito PNAF)”*, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 giugno 2019, con il quale è stato definito il calendario nazionale (cd. Road Map) che individua le scadenze per il rilascio delle frequenze nella banda a 700 MHz, ai fini dell’attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899 del 17 maggio 2017;

**VISTO** il documento *“Linee Guida - Formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale (art. 1, comma 1034 della legge n. 205/2017) - Documento rivisto a seguito delle osservazioni pervenute”* del 25 marzo 2021, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 2 aprile 2021, a seguito di due consultazioni pubbliche, e tenuto conto delle osservazioni pervenute dai soggetti interessati;

**VISTA** la delibera n. 116/21/CONS del 21 aprile 2021 recante l’*“Aggiornamento del piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, delle modalità di attribuzione dei numeri ai Fornitori di Servizi di Media Audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e delle relative condizioni di utilizzo”*;

**VISTI** gli esiti delle procedure bandite con la pubblicazione dei bandi di gara, in attuazione dell’articolo 1, comma 1033 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l’assegnazione ad operatori di rete dei diritti d’uso di frequenze, per l’esercizio del servizio televisivo digitale terrestre in ambito locale, relative alle reti locali di primo livello n. 1 e di secondo livello n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5 dell’Area Tecnica n. 12 – Lazio - ai fini della messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi media audiovisivi selezionati nell’ambito della presente procedura;

**RITENUTO CHE** nel periodo transitorio, di cui al DM 19 giugno 2019, sia necessario prevedere di riproporzionare la capacità trasmissiva assentibile a ciascun marchio, per garantire l’accesso alla stessa in modo equo e non discriminatorio a tutti i soggetti partecipanti,

## **ART. 1**

### **(Oggetto della procedura)**

1. Il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, Radiodiffusione e Postali, Viale America, 201-00144 Roma (di seguito Ministero) indice una procedura, in attuazione dell'art.1 comma 1034 della Legge 27 dicembre 2017, n.205, per predisporre, per l'Area Tecnica n. 12 – Lazio - di cui al comma 1030, la graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che ne facciano richiesta.
2. La fornitura di capacità trasmissiva, da parte degli operatori di rete in ambito locale assegnatari dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre nell'Area Tecnica n. 12 – Lazio, ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale, avviene sulla base di una negoziazione commerciale di cui al successivo articolo 7 fino al completo soddisfacimento della domanda.
3. Nel caso in cui l'accordo non sia raggiunto con fornitori di servizi di media audiovisivi che rientrano in posizione utile nella graduatoria, il Ministero associa la domanda dei suddetti fornitori agli operatori di rete in ambito locale in base alla disponibilità residua di capacità trasmissiva e alla posizione in graduatoria dei fornitori medesimi ai sensi dell'art. 8.
4. La procedura ha ad oggetto l'assegnazione della capacità trasmissiva relativa alle seguenti reti locali:
  - a) rete locale Liv. 1 n. 1 - CH 27 dell'operatore EI TOWERS SPA la cui "offerta di servizio" è allegata sub 1) al presente bando per farne parte integrante e sostanziale;
  - b) rete locale Liv. 2 n. 1 - CH 41 (RM) dell'operatore RAI WAY SPA la cui "offerta di servizio" è allegata sub 2) al presente bando per farne parte integrante e sostanziale;
  - c) rete locale Liv. 2 n. 2 - CH 39 (RI) dell'operatore RTI CAPOFILA DORIA SRL la cui "offerta di servizio" è allegata sub 3) al presente bando per farne parte integrante e sostanziale;
  - d) rete locale Liv. 2 n. 3 - CH 39 (FR) dell'operatore RTI CAPOFILA DORIA SRL la cui "offerta di servizio" è allegata sub 4) al presente bando per farne parte integrante e sostanziale;
  - e) rete locale Liv. 2 n. 4 - CH 34 (RI) dell'operatore RTI CAPOFILA DORIA SRL la cui "offerta di servizio" è allegata sub 5) al presente bando per farne parte integrante e sostanziale;
  - f) rete locale Liv. 2 n. 5 - CH 21 (FR) dell'operatore RTI CAPOFILA DORIA SRL la cui "offerta di servizio" è allegata sub 6) al presente bando per farne parte integrante e sostanziale.
5. In base a quanto indicato nella delibera 39/19/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e nel punto 6 delle Linee Guida del 25 marzo 2021, a ciascun marchio potrà essere assegnata una capacità trasmissiva a

regime che vada da 1,5 Mbit/s a 3 Mbit/s. E' fatto salvo quanto contenuto nella "offerta di servizio" di cui al precedente comma 4.

6. Con riferimento alla cessione della capacità trasmissiva nella fase di transizione di cui al Decreto Ministero per lo Sviluppo Economico del 19 giugno 2019 (Road Map), al fine di assicurare l'accesso alla stessa in modo equo e non discriminatorio a tutti i soggetti partecipanti, sarà necessario riproporzionare detta capacità trasmissiva, utilizzabile in tale periodo transitorio, rispetto alla capacità trasmissiva assentibile a regime.
7. Nel caso di area tecnica non coperta integralmente da reti di secondo livello, i fornitori di servizi media che nel biennio 2019-2020, abbiano trasmesso esclusivamente nel bacino relativo alle province di Latina e Viterbo, qualora ne abbiano fatto richiesta espressa nella domanda di partecipazione, che siano collocati utilmente in graduatoria e che intendano continuare a trasmettere in tale medesimo bacino, possono richiedere all'operatore di rete aggiudicatario della rete di primo livello capacità trasmissiva al massimo pari a 1,5 Mbit/s per ciascun marchio ed entro un limite complessivo di 3,5 Mbit/s, ad un prezzo riproporzionato, in base alla quota di popolazione coperta nel bacino di interesse, rispetto al prezzo praticato dall'operatore aggiudicatario della rete di primo livello come indicato nell'offerta di servizio di cui all'allegato sub 1).
8. Una quota di capacità trasmissiva pari al 10% per la rete di primo livello e del 20% per la rete di secondo livello è riservata ai fornitori di servizi media a carattere comunitario di cui all'art. 2, comma 2 lett. n) del decreto legislativo 177/2005 (TUSMAR), ivi incluse le minoranze linguistiche, che saranno selezionati esclusivamente sulla base dei criteri i) e ii) dell'art.5 a condizione che si impegnino nella domanda di partecipazione ad un trasporto minimo di almeno 1 programma per un periodo non inferiore a 3 anni. Qualora il fornitore di servizi media a carattere comunitario non specifichi nella domanda di voler accedere alla riserva di capacità trasmissiva, la sua domanda sarà valutata, ai fini della collocazione in graduatoria, sulla base di tutti i criteri di cui al successivo art.5.

## **ART. 2**

### **(Soggetti ammessi alla procedura)**

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura:
  - a) tutti i soggetti titolari, alla data di pubblicazione del bando, di autorizzazione per fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale per uno o più marchi, ai sensi della delibera AGCOM n. 353/11/Cons, e diffusi con la relativa numerazione automatica (LCN), attribuita ai sensi della delibera n. 366/10/Cons, nell'area tecnica n. 12 – Lazio;
  - b) soggetti nuovi entranti, che abbiano richiesto detta autorizzazione al momento della presentazione della domanda. E' considerato soggetto nuovo entrante chi, al momento della domanda, non diffonde, né direttamente, né tramite altri soggetti controllati o collegati, alcun marchio, in nessun bacino locale del territorio italiano;

2. Ai fini della partecipazione alla procedura non sono richiesti i requisiti di ammissione previsti dall'art. 4 del DPR 146/2017.

### **ART. 3**

#### **(Domanda di partecipazione)**

1. Il fornitore di servizi media, ovvero il soggetto nuovo entrante, che intenda concorrere alla selezione per più marchi dovrà presentare domande di partecipazione distinte per ciascuno di essi.
2. In caso di fornitore di servizi a carattere comunitario, nella domanda di partecipazione dovrà essere indicato se questi intenda accedere alla riserva di capacità trasmissiva di cui all'art. 1, comma 8, e in tale caso, alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato l'impegno sottoscritto dal legale rappresentante della fondazione, associazione o società cooperativa a trasmettere almeno n. 1 programma per un periodo non inferiore a 3 anni.
3. La domanda di partecipazione dovrà contenere:
  - a) la denominazione sociale, la tipologia\forma giuridica, la sede legale, codice fiscale o partita iva, recapiti telefonici, pec;
  - b) l'indicazione del marchio per il quale si presenta la domanda di partecipazione;
  - c) l'indicazione di altri marchi che partecipano alla stessa procedura ovvero che abbiano in corso domanda di partecipazione a procedure relative all'assegnazione di capacità trasmissiva per una o più aree tecniche diverse da quella per la quale è bandita la presente procedura, ovvero che siano stati assegnatari di capacità trasmissiva per una o più aree tecniche che devono essere specificatamente indicate, con l'indicazione se la stessa si riferisce alla/e sola/e rete/i di primo livello o anche a una o più reti di secondo livello, specificamente indicate;
  - d) gli estremi dell'autorizzazione di cui all'articolo 16 del TUSMAR e dell'art.3 della delibera AGCOM 353/11/CONS, ovvero, solo per i soggetti nuovi entranti, copia della richiesta effettuata al fine dell'ottenimento della relativa autorizzazione corredata da attestazione dell'avvenuta ricezione della stessa da parte del Ministero, nonché, per entrambe le categorie di soggetti partecipanti, dichiarazione del possesso di tutti i requisiti previsti dalle richiamate disposizioni, ivi compresa l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 e ss.mm.ii.;
  - e) l'indicazione circa l'intenzione del fornitore di trasmettere a regime, il marchio oggetto della domanda in tecnologia SD o HD;
  - f) l'eventuale iscrizione all'Auditel per il marchio oggetto della domanda indicando la corrispondente dicitura se diversa da quella autorizzata e il periodo di riferimento temporale della rilevazione se parziale rispetto all'intero biennio 2019-2020;
  - g) la persona a cui il Ministero può fare riferimento per tutti i rapporti con il soggetto partecipante con l'indicazione della qualifica e del recapito dello stesso.

4. Alla domanda devono essere allegati:

- i) numero di dipendenti effettivamente applicati all'attività di fornitore di servizi media audiovisivi occupati nel biennio 2019-2020 con contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato risultanti dalla presentazione del riepilogo delle posizioni iscritte presso l'INPS, ed indicazione per ciascuno di essi della data di assunzione, qualifica, mansione, tempo di occupazione e tipologia di contratto. Sono inclusi nel calcolo i lavoratori part-time e quelli con contratto di apprendistato. Per i dipendenti in cassa integrazione, con contratti di solidarietà e per quelli a tempo parziale si tiene conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate;
- ii) la ripartizione di detti dipendenti (anche in numero pari a zero) in numero ed in percentuale tra i diversi marchi del medesimo fornitore di servizi media partecipanti alla procedura, nonché nel caso di soggetti che si trovino in una delle situazioni di cui alla lett. c) del comma 3, tra i diversi marchi partecipanti ad altre procedure, o assegnatari di capacità trasmissiva di altre aree tecniche. Il criterio di ripartizione dei dipendenti fra i diversi marchi è lasciato alla libera scelta del soggetto partecipante, fermo restando che il punteggio ottenuto per un marchio in relazione ad una singola area tecnica non può essere utilizzato per lo stesso marchio in una diversa area tecnica;
- iii) numero di giornalisti dipendenti (professionisti, pubblicisti e praticanti) effettivamente applicati all'attività di fornitore di servizi media audiovisivi occupati nel biennio precedente iscritti al relativo albo o registro, come risultanti dalla presentazione del riepilogo delle posizioni iscritte presso l'INPGI e per i pubblicisti che hanno optato per il mantenimento dell'iscrizione previdenziale presso l'INPS, ed indicazione per ciascuno di essi della data di assunzione, qualifica, mansione, tempo di occupazione e tipologia di contratto. Sono inclusi nel calcolo i lavoratori part-time e quelli con contratto di apprendistato. Per i giornalisti in cassa integrazione, con contratti di solidarietà e per quelli a tempo parziale si tiene conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate;
- iv) la ripartizione di detti giornalisti (anche in numero pari a zero) in numero ed in percentuale tra i diversi marchi del medesimo fornitore di servizi media partecipanti alla procedura, nonché nel caso di soggetti che si trovino in una delle situazioni di cui alla lett. c) del comma 3, tra i diversi marchi partecipanti ad altre procedure, o assegnatari di capacità trasmissiva di altre aree tecniche. Il criterio di ripartizione dei giornalisti fra i diversi marchi è lasciato alla libera scelta del soggetto partecipante, fermo restando che il punteggio ottenuto per un marchio in relazione ad una singola area tecnica non può essere utilizzato per lo stesso marchio in una diversa area tecnica;
- v) il totale dei costi sostenuti nell'anno 2020 per spese in tecnologie innovative sulla base della presentazione di fatture quietanzate risultanti da dichiarazione resa da professionista iscritto nell'albo dei dottori

commercialisti e degli esperti contabili. Sono ammissibili le spese afferenti a investimenti in nuove tecnologie ed attrezzature nel campo della produzione, gestione, trattamento, registrazione, commutazione e diffusione di segnali audio-visivi e radiofonici; investimenti in prototipi a supporto dell'attività editoriale dei giornalisti; investimenti in tecnologie d'avanguardia a favore della concreta inclusione sociale di quanti presentino disabilità sensoriali o cognitive con l'intento di rendere più agevole l'accesso ai contenuti offerti; investimenti in hardware e software utili per diffusione dei contenuti su altre piattaforme tecnologiche. La ripartizione di detti costi (anche in numero pari a zero) deve essere indicata tra i diversi marchi del medesimo fornitore di servizi media partecipanti alla procedura, nonché nel caso di soggetti che si trovino in una delle situazioni di cui alla lett. c) del comma 3, tra i diversi marchi partecipanti ad altre procedure o assegnatari di capacità trasmissiva di altre aree tecniche. Il criterio di ripartizione dei costi fra i diversi marchi è lasciato alla libera scelta del soggetto partecipante, fermo restando che il punteggio ottenuto per detti costi per il marchio oggetto di domanda, in relazione ad una singola area tecnica, non può essere utilizzato per lo stesso marchio in una diversa area tecnica;

- vi) alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, una dichiarazione rilasciata da un istituto di credito attestante l'affidabilità finanziaria del partecipante, secondo il facsimile allegato al bando (allegato B);
  - vii) a pena di esclusione, la dichiarazione di adesione ai codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 4, comma 1, lett. c) D.P.R. n. 146/2017 e, per i nuovi entranti, la dichiarazione di impegno ad aderire, in caso di assegnazione della capacità trasmissiva, ai medesimi codici;
  - viii) dichiarazione da parte del rappresentante legale, ai sensi dell'articolo 19 del DPR 445/2000, che tutti i documenti forniti in copia, ai fini della presentazione della domanda sono conformi agli originali.
5. La domanda, le dichiarazioni e la documentazione allegata sono rilasciate nelle forme di cui agli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della Società, o del fornitore di servizi media a carattere comunitario.

#### **ART. 4**

##### **(Presentazione delle domande)**

1. La domanda di partecipazione alla procedura deve essere presentata entro 60 giorni solari dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, alla Divisione IV della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, esclusivamente tramite procedura informatizzata, cui si accede attraverso il sito [bandifsma.mise.gov.it](http://bandifsma.mise.gov.it) in cui sono fornite le necessarie istruzioni per la relativa compilazione.



2. Saranno escluse dalla partecipazione le domande pervenute oltre il termine di cui al precedente comma.
3. Per essere valida, la domanda di partecipazione deve contenere tutte le informazioni richieste nell'ambito della procedura informatizzata, che costituisce parte integrante del presente bando, e deve essere corredata dalla documentazione e dagli allegati richiesti al precedente art. 3.
4. La domanda di partecipazione viene sottoposta a cifratura prima di essere memorizzata nel sistema informatico di acquisizione. Tale operazione assicura la segretezza delle informazioni presenti nella domanda, che verranno rivelate solo dopo il termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione.
5. Il sistema informatico di acquisizione, successivamente alla sottomissione della domanda, invia una PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal partecipante in fase di registrazione, allegando la ricevuta elettronica che attesta la presa in carico della domanda, tramite l'assegnazione di un codice univoco di identificazione.
6. Nel caso di presentazione di più domande di partecipazione da parte del medesimo soggetto per lo stesso marchio sarà presa in esame solo la domanda pervenuta per ultima in ordine temporale.
7. Il responsabile del procedimento (RUP) è il Dott. Giovanni Gagliano, Dirigente della Divisione IV della Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali.
8. Ai fini della presente procedura, il Ministero si avvale del supporto tecnico della Fondazione Ugo Bordoni, come previsto dalla Convenzione quadro fra FUB e MISE del 16 maggio 2018, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 1 comma 1039 e comma 1042 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205.
9. Le richieste di chiarimenti inerenti la presente procedura di gara potranno essere formulate entro 7 giorni solari dalla data di pubblicazione del presente bando ed inoltrate esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica: [rup\\_bando\\_fsma@mise.gov.it](mailto:rup_bando_fsma@mise.gov.it).
10. Le richieste di chiarimenti pervenute ad altro indirizzo di posta elettronica diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 9 e oltre il detto termine non verranno prese in considerazione. Le risposte alle richieste di chiarimento saranno pubblicate sul sito istituzionale del Ministero.
11. Il RUP potrà richiedere in forma scritta, tramite l'indirizzo di posta certificata fornito nella domanda di partecipazione, idonea documentazione a comprova, integrazione o chiarimento dei dati presenti nella domanda di partecipazione e nella documentazione alla stessa allegata. A tale eventuale richiesta il destinatario dovrà dare seguito entro un termine di 5 giorni solari dalla data di ricevimento.
12. In caso di mancato soddisfacimento delle richieste formulate, il RUP attribuirà al soggetto destinatario della richiesta, ove possibile, in base alle informazioni in suo possesso, il punteggio oggettivamente attribuibile alle voci cui la richiesta si riferisce, ovvero punteggio nullo nel caso in cui le informazioni disponibili non consentono di apprezzare in alcun modo dette voci o sottovoci.
13. L'eventuale esclusione dalla procedura di formazione della graduatoria per l'attribuzione di capacità trasmissiva nell'area tecnica oggetto del presente



bando o la non ammissibilità della domanda prodotta sarà comunicata con specifica nota all'interessato.

## **ART. 5**

### **(Modalità e criteri di formazione della graduatoria)**

1. Il RUP, ai sensi dell'articolo 1, comma 1034 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, ai fini della formazione della graduatoria, determinerà la posizione di ciascun marchio applicando i criteri di cui al D.P.R. n. 146/2017. In particolare:
  - i. numero medio dei dipendenti occupati negli anni 2019 e 2020 effettivamente applicati all'attività di FSMA come individuati all'articolo 6, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 146/2017 e applicando i criteri di cui al comma 2 della tabella 1 e i punteggi indicati nella tabella 2 del medesimo D.P.R. n.146/2017. Ai soggetti nuovi entranti per il marchio per il quale presentano domanda viene richiesto che, ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al presente parametro, il dato relativo all'occupazione di dipendenti sia riferito a soggetti assunti con contratto di lavoro di durata almeno annuale;
  - ii. numero medio dei giornalisti occupati negli anni 2019 e 2020 effettivamente applicati all'attività di FSMA come individuati all'articolo 6, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 146/2017 e applicando i criteri di cui al comma 2 della tabella 1 e i punteggi indicati nella tabella 2 del medesimo D.P.R. n. 146/2017. Ai soggetti nuovi entranti per il marchio per il quale presentano domanda viene richiesto che, ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al presente parametro, il dato relativo all'occupazione di giornalisti sia riferito a soggetti assunti con contratto di lavoro di durata almeno annuale;
  - iii. media ponderata dell'indice di ascolto medio giornaliero basato sui dati degli anni 2019 e 2020 e del numero dei contatti netti giornalieri mediati sui dati degli anni 2019 e 2020, per marchio nell'area tecnica n. 12 – Lazio, rilevati dall'Auditel, negli anni 2019 e 2020, come individuata all'articolo 6, comma 1, lett. c), del D.P.R. 146/2017 e applicando i criteri di cui al comma 3 della tabella 1 e i punteggi indicati nella tabella 2 del medesimo D.P.R. n. 146/2017. I dati relativi all'ascolto medio non dovranno essere dichiarati dai partecipanti, in quanto saranno acquisiti direttamente dal Ministero presso la società Auditel;
  - iv. totale dei costi sostenuti nell'anno 2020 per spese in tecnologie innovative afferenti l'attività di FSMA, come individuati all'articolo 6, comma 1, lett. e) del D.P.R. 146/2017.
2. A nuovi marchi di soggetti nuovi entranti, ai fini della collocazione in graduatoria, verrà riconosciuta una maggiorazione pari ad una percentuale del 15 % del proprio punteggio, secondo le modalità descritte nell'allegato A) al presente bando.
3. I punteggi determinatisi con i criteri applicativi di cui ai precedenti commi verranno convertiti nei punteggi per la collocazione in graduatoria, attribuendo alla domanda che avrà conseguito il punteggio più elevato, rispettivamente in base ai parametri a), b) e c) indicati nella Tabella 1 riportata in allegato A), il punteggio massimo riportato e a scalare il punteggio alle restanti domande in misura proporzionale.

4. Al termine dell'assegnazione dei punteggi la graduatoria sarà pubblicata sul sito del Ministero.
5. In caso di parità di punteggio, ovvero di punteggio pari a 0, tra due o più partecipanti, si procederà al sorteggio durante la seduta pubblica di cui al successivo art. 6 nonché, se del caso, durante la seduta pubblica di cui al successivo art. 8.

## **ART 6**

### **(Seduta pubblica e assegnazione della posizione utile in graduatoria)**

1. La posizione utile in graduatoria, ai sensi dell'articolo 1, comma 1034 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, verrà garantita nei limiti della disponibilità di capacità trasmissiva detenuta dagli operatori di rete come indicata nell'art. 1 del presente bando.
2. Ove un fornitore di servizi media o un soggetto nuovo entrante abbia presentato la domanda per trasmettere il proprio marchio, nell'ambito dell'area tecnica oggetto del presente bando, su più di una rete, è ammessa l'assegnazione di capacità trasmissiva alternativamente sulla rete di primo livello o su reti di secondo livello, e, in ogni caso, solo su reti di secondo livello per le quali non sussistano sovrapposizioni territoriali.
3. L'assegnazione della posizione utile in graduatoria avverrà nell'ambito di una seduta pubblica da svolgersi in modalità remoto secondo disposizioni che saranno comunicate dal RUP con successivo atto, nel corso della quale i soggetti partecipanti alla gara esprimeranno il proprio ordine di preferenza relativo alle reti per le quali hanno presentato domanda, ed indicheranno la capacità trasmissiva richiesta nei limiti di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5 del presente bando.
4. L'assegnazione della posizione utile in graduatoria avverrà secondo le seguenti modalità:
  - 1) i fornitori di servizi media a carattere comunitario che avranno indicato nella domanda di partecipazione l'opzione di cui all'art. 3 comma 2 secondo la collocazione in graduatoria a partire dal fornitore di servizi a carattere comunitario che ha conseguito il punteggio più elevato, esprimeranno per primi l'indicazione della rete sulla quale intendono ottenere l'assegnazione della capacità trasmissiva e la relativa quantità di Mbit/s richiesta per ciascun marchio, fino all'esaurimento della capacità riservata di cui all'art.1, comma 8;
  - 2) successivamente esprimeranno l'indicazione della rete, di primo livello (se sono presenti nell'area tecnica più reti di primo livello indicare quale), o di una o più reti di secondo livello, purché non esistano sovrapposizioni territoriali, sulla quale intendono ottenere l'assegnazione della capacità trasmissiva e la relativa quantità di Mbit/s richiesta per ciascun marchio, tutti gli altri fornitori di servizi media secondo la collocazione in graduatoria, a partire dal fornitore di servizi che ha conseguito il punteggio più elevato, fino all'esaurimento dell'intera capacità trasmissiva, ivi compresa quella che eventualmente residui perché non richiesta nell'ambito della fase di cui al punto 1) che precede.
5. Al termine della seduta pubblica verrà redatta la graduatoria determinando la posizione utile dei fornitori di servizi media: ad essi viene assegnata la capacità

trasmissiva richiesta ai soli fini della fase della negoziazione commerciale. L'assegnazione della capacità trasmissiva in base alla posizione utile in graduatoria, tenuto conto delle richieste di capacità trasmissiva formulate in seduta pubblica, non conferisce al fornitore assegnatario alcuna pretesa o diritto sulla medesima.

6. Al termine della seduta pubblica la graduatoria con l'individuazione dei fornitori collocati in posizione utile per la fase della negoziazione e la relativa capacità trasmissiva richiesta sulla rete di primo o di secondo livello sarà pubblicata sul sito del Ministero.

## **ART. 7**

### **(Negoziazione)**

1. A seguito della pubblicazione della graduatoria di cui al comma 6 dell'art. 6 del presente bando inizierà la fase delle negoziazioni commerciali tra gli operatori di rete ed i fornitori di servizi media assegnatari del diritto a negoziare.
2. Le negoziazioni commerciali tra operatori di rete e FSMA dovranno dare luogo ad un accordo entro 30 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria di cui al comma precedente.
3. Le negoziazioni avverranno sulla base dell'offerta di servizio predisposta da ciascun operatore di rete ed allegata sub 1), sub 2), sub 3), sub 4), sub 5) e sub 6) al presente bando.
4. Nel caso di aree tecniche non coperte integralmente da reti di secondo livello, qualora alla fase di negoziazione siano ammessi fornitori di servizi media di cui all'art. 1, comma 7, essi avranno diritto a negoziare con l'operatore di rete, entro il limite di 1,5 Mbit/s, a condizioni economiche riproporzionate, rispetto a quelle previste nell'Offerta di servizio, secondo le modalità di cui al precedente comma 7 dell'art. 1,
5. Non è ammessa nella fase di negoziazione una riduzione, da parte del fornitore di servizi media, della richiesta di capacità trasmissiva formulata in sede di seduta pubblica. In ogni caso non è ammessa la modificazione della richiesta di capacità trasmissiva da una rete di primo livello ad una rete di secondo livello, e viceversa, rispetto alla richiesta formulata in seduta pubblica.
6. Qualora nella fase di negoziazione sorgano controversie tra un operatore di rete ed un fornitore di servizi media relative alla conclusione dell'accordo commerciale, su istanza di una delle parti, l'AGCOM esercita le proprie competenze in materia di risoluzione dei conflitti ai sensi dell'art.1, comma 11, legge 249/1997 e disciplina con proprio provvedimento la decisione finale.
7. Della conclusione degli accordi commerciali, con indicazione del prezzo convenuto e della relativa durata, nonché della quantità di capacità trasmissiva concordata, sia per il periodo transitorio che a regime, dovrà essere data comunicazione al RUP via pec da entrambe le parti, anche congiuntamente, entro il termine perentorio del giorno successivo alla scadenza del termine di cui al precedente comma 2.

## **ART. 8**

### **(Associazione della capacità trasmissiva residua)**

1. Qualora entro la scadenza del termine di cui al comma 2 dell'art. 7 non siano stati raggiunti accordi tra le parti fino al completo soddisfacimento della domanda di capacità trasmissiva per l'Area tecnica n. 12 – Lazio, il Ministero provvederà ad associare la domanda dei fornitori di servizi media agli operatori di rete in ambito locale in base alla disponibilità residua di capacità trasmissiva e alla posizione in graduatoria dei fornitori medesimi, secondo le seguenti modalità.
2. Il RUP, sulla base delle informazioni di cui al precedente art. 7 comma 7 individua, entro 2 giorni dalla relativa ricezione, per ogni rete di primo e secondo livello dell'Area tecnica la migliore condizione negoziale praticata dall'operatore di rete in termini di tariffa più bassa su base annua sia per programmi in alta definizione (HD), sia per programmi in definizione standard (SD). Nel caso in cui, per una rete di primo o di secondo livello dell'area tecnica, non sia stato raggiunto alcun accordo, il RUP provvede a chiedere entro il medesimo termine di cui al precedente periodo all'operatore di rete titolare dei relativi diritti d'uso le migliori condizioni negoziali espresse in termini di tariffa più bassa su base annua sia per programmi in alta definizione (HD), sia per programmi in definizione standard (SD).
3. A seguito della determinazione dei prezzi con le modalità di cui al precedente comma il RUP, nell'ambito di una seduta pubblica aperta a tutti i fornitori di servizi che hanno presentato domanda di partecipazione, inclusi coloro che non si sono collocati in posizione utile per accedere alla negoziazione, previa indicazione dei prezzi così determinati, secondo le modalità che saranno successivamente comunicate, provvederà ad interpellare i fornitori di servizi che non hanno concluso l'accordo nella fase di negoziazione, e successivamente tutti gli altri fornitori di servizi, secondo l'ordine di collocazione in graduatoria, chiedendo loro se accettano uno dei prezzi così determinati, fino all'eventuale esaurimento della capacità trasmissiva residua disponibile.
4. Nel caso di accettazione, il fornitore di servizi è tenuto a stipulare il relativo accordo con l'operatore di rete entro 5 giorni dalla conclusione della seduta pubblica. L'eventuale mancata sottoscrizione dell'accordo entro detto termine, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 7 comma 6, equivale a rinuncia da parte del fornitore di servizi. L'eventuale mancata accettazione del prezzo da parte del singolo fornitore di servizi dà luogo allo scorrimento della graduatoria nell'ambito della medesima seduta pubblica.
5. Qualora a seguito della seduta pubblica di cui al precedente comma 2, e decorso il termine di cui al precedente comma, residui ulteriore capacità trasmissiva disponibile il RUP richiede, per una sola volta, all'operatore di rete una ulteriore rideterminazione del prezzo. Qualora l'operatore di rete acconsenta ad un ulteriore ribasso dell'offerta rispetto alle condizioni di cui al precedente comma 2, il RUP convocherà una nuova seduta pubblica da svolgersi con le stesse modalità di cui al precedente comma 2. In tal caso la mancata accettazione del prezzo, ulteriormente rideterminato, da parte del singolo fornitore di servizi equivale a definitiva rinuncia.
6. Qualora a seguito dell'intero scorrimento della graduatoria residui ulteriore capacità trasmissiva l'operatore di rete potrà negoziare l'utilizzo di detta capacità residua con i fornitori di servizi che abbiano già concluso accordi con gli operatori di rete.

## **ART.9**

### **(Obblighi degli aggiudicatari della capacità trasmissiva)**

1. Ai fini dell'efficiente utilizzo della capacità trasmissiva aggiudicata dovrà essere garantita l'effettiva diffusione del marchio utilmente posizionato in graduatoria. Tale diffusione sarà oggetto di verifica da parte degli Ispettorati Territoriali competenti.
2. Il mancato rispetto di tali obblighi determina la decadenza del titolo autorizzatorio, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente e dalle rilevanti delibere AGCom.
3. Le dichiarazioni rese in sede di domanda, in caso contengano dati non veritieri o mendaci, determineranno l'esclusione dalla procedura e la trasmissione delle stesse alla procura della Repubblica per i seguiti di competenza.

## **ART. 10**

### **(Riservatezza e trattamento dei dati personali)**

1. I dati acquisiti in esecuzione della presente procedura sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi vengono comunicati. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
2. Il Titolare del trattamento è il Ministero dello Sviluppo Economico con sede in Roma (Italia), via Veneto 33, 00187 (urp@mise.gov.it). Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO - Data Protection Officer) del Ministero dello sviluppo economico è la dott.ssa Paola Picone, contattabile ai seguenti recapiti: telefono: 064705.2039 e-mail:protezionedati@mise.gov.it; P.E.C.: protezionedati@pec.mise.gov.it; via V. Veneto, n. 33, 00187 – Roma (ITALIA).

## **ART.11**

### **(Pubblicazione del bando)**

1. Dell'adozione del presente bando viene data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Il contenuto integrale del bando e degli uniti allegati sono disponibili sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it) all'interno dell'area tematica "Comunicazioni".

Roma, 14 settembre 2021

Il Dirigente  
Dott. Giovanni Gagliano

# ALLEGATO A) AL BANDO DI GARA

## PARAMETRI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

### 1. PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie per l'individuazione degli aventi titolo al rilascio dei diritti d'uso, per ognuna delle frequenze in gara e per ogni area tecnica, sono formulate sulla base dei criteri, di cui al D.P.R. n. 146/2017 e riportati nella seguente Tabella 1 assieme alla corrispondente ripartizione dei punteggi.

Tabella 1 – Punteggi massimi per i tre criteri utilizzati per definire le graduatorie

CRITERIO		PUNTEGGIO PARZIALE	PUNTEGGIO MASSIMO
a) Numero dipendenti e giornalisti	a1) N. di dipendenti	335	670
	a2) N. di giornalisti	335	
b) Dati AUDITEL			300
c) Costi sostenuti per spese in tecnologie innovative			30
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO			1000

#### a. Criterio a1): Numero medio di dipendenti

Il criterio a1) si riferisce al **numero medio di dipendenti** occupati nel biennio 2019 e 2020 con contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato, effettivamente applicati all'attività di fornitore di servizi media audiovisivi nella presente area tecnica e per il marchio per il quale si chiede la possibilità di trasmettere la propria capacità trasmissiva. Tali dipendenti devono risultare dalla presentazione del riepilogo delle posizioni iscritte presso l'INPS. Possono essere inclusi nel calcolo i dipendenti part-time e quelli con contratto di apprendistato, includendo anche quelli in cassa integrazione o con contratti di solidarietà, solo per le ore effettivamente lavorate.

Nel caso in cui il medesimo soggetto presenti una **pluralità di domande per più marchi, o presenti domande in più aree tecniche**, i dipendenti presenti in tali domande devono essere conteggiati tenendo conto delle **percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate per i singoli marchi e/o Aree tecniche**.

**Per i nuovi marchi di soggetti nuovi entranti** viene richiesto ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al parametro a1) che il dato relativo all'occupazione di dipendenti sia riferito a soggetti assunti con contratto di lavoro di durata **almeno annuale all'atto della domanda**.

Per la determinazione del punteggio relativo al criterio a1) si applica la seguente procedura:

- a) i dipendenti applicati allo svolgimento dell'attività oggetto della domanda sono così suddivisi:

1) dipendenti a tempo **indeterminato** full-time, di seguito indicato come tipologia  $d1$ ;

2) dipendenti a tempo **determinato** full-time e con contratto di apprendistato, di seguito indicato come tipologia  $d2$ .

Il punteggio dei dipendenti part-time o in cassa integrazione e/o contratto di solidarietà è calcolato in proporzione della relativa percentuale dell'impegno contrattuale;

- b) nel caso di **marchi esistenti** si calcola nell'arco del biennio 2019 e 2020 il numero medio  $N_{d1}$  di dipendenti a tempo indeterminato e il numero medio  $N_{d2}$  di dipendenti a tempo determinato, espressamente riferiti al marchio, alla rete e all'area territoriale per la quale è stata presentata la domanda, utilizzando le seguenti espressioni:

$$\underline{N_{d1}} = \sum_{i=1}^{N_{d1}} \frac{m_{i,d1}}{24} p_{i,d1} \quad \underline{N_{d2}} = \sum_{i=1}^{N_{d2}} \frac{m_{i,d2}}{24} p_{i,d2} \quad (1)$$

dove:

$N_{d1}$  e  $N_{d2}$ : è il numero di dipendenti effettivo nelle tipologie  $d1$  e  $d2$  del soggetto richiedente ;

$m_{i,d1}$  e  $m_{i,d2}$  : sono rispettivamente i mesi lavorati nel biennio dall' $i$ -esimo dipendente a tempo indeterminato e determinato, espressamente riferiti al marchio e all'area territoriale per la quale è stata presentata la domanda. Si considera mese intero la frazione superiore a quindici giorni di calendario;

$p_{i,d1}$  e  $p_{i,d2}$  : sono rispettivamente le percentuali di utilizzo nel biennio dell' $i$ -esimo dipendente a tempo indeterminato e determinato, espressamente riferite al marchio e all'area territoriale per la quale è stata presentata la domanda;

- c) qualora lo stesso dipendente, nel corso del biennio considerato, passi da una tipologia ad un'altra (da  $d1$  a  $d2$  o viceversa) i singoli contributi del dipendente, in termini di mesi lavorati e percentuale di utilizzo nelle varie tipologie, devono essere considerati separatamente nelle espressioni (1);

- d) nel caso di **nuovi marchi di soggetti nuovi entranti** il numero medio di dipendenti corrisponde con il numero di dipendenti dichiarati in sede di presentazione della domanda di partecipazione al bando e in particolare:

$\underline{N_{d1}}$  = Numero di dipendenti a tempo indeterminato indicato nella domanda;



$\underline{N_{d2}}$  = Numero di dipendenti a tempo determinato, con durata di lavoro almeno annuale indicato nella domanda;

- e) a ogni tipologia di dipendente viene assegnato un possibile punteggio  $P_{d1}$  e  $P_{d2}$  riportato in Tabella 2 Tali valori sono di riferimento per l'assegnazione dei punteggi proporzionati in ragione del periodo lavorativo e della percentuale di impiego effettivo.

Tabella 2 - Punteggio per unità di personale e per tipologia di dipendente

Unità di personale	Punteggio
A tempo indeterminato full-time occupato nell'intero biennio ( $d_1$ )	$P_{d1} = 60$
A tempo determinato o con contratto di apprendistato full-time ( $d_2$ )	$P_{d2} = 30$

- f) **il punteggio relativo al criterio a1) riguardante i dipendenti ( $D_{ris}$ )**, in definitiva, si ottiene a partire dalla seguente somma:

$$D_{ris} = P_{d1}\underline{N_{d1}} + P_{d2}\underline{N_{d2}}$$

che deve essere normalizzata rispetto al punteggio massimo indicato in Tabella 1 usando l'espressione:

$$D_{fin} = 335 \cdot D_{ris} / D_{ris\_max}$$

dove  $D_{ris\_max}$  è il valore massimo valutato su tutti i soggetti che hanno fatto richiesta di capacità trasmissiva per un marchio da trasmettere nell'area tecnica oggetto del presente bando.

### 1.1. Criterio a2): Numero medio di giornalisti dipendenti

Il criterio a2) si riferisce al **numero medio di giornalisti dipendenti** (professionisti, pubblicisti e praticanti) effettivamente applicati all'attività di fornitore di servizi media audiovisivi nella specifica area tecnica e per il marchio per il quale si chiede la possibilità di trasmettere la propria capacità trasmissiva, occupati nel biennio 2019 e 2020 iscritti al relativo albo o registro, come risultanti dalla presentazione del riepilogo delle posizioni iscritte presso l'INPGI e per i pubblicisti che hanno optato per il mantenimento dell'iscrizione previdenziale, presso l'INPS. Possono essere inclusi nel calcolo i giornalisti part-time e quelli con contratto di apprendistato, includendo anche quelli in cassa integrazione o con contratti di solidarietà, solo per le ore effettivamente lavorate.

Nel caso in cui il medesimo soggetto presenti una **pluralità di domande per più marchi, o presenti domande in più Regioni**, i giornalisti presenti in più domande devono essere conteggiati tenendo conto delle **percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate per i singoli marchi e/o Aree tecniche/sottoaree**.

**Per i nuovi marchi di soggetti nuovi entranti** viene richiesto ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al parametro a1) che il dato relativo all'occupazione di giornalisti/pubblicisti dipendenti sia riferito a soggetti assunti con contratto di lavoro di durata **almeno annuale all'atto della domanda**.

Per la determinazione del punteggio relativo al criterio a2 si applica la seguente procedura:

- a) i giornalisti dipendenti con contratto a tempo determinato applicati allo svolgimento dell'attività oggetto della domanda nel biennio 2019 e 2020 sono così suddivisi:

- 1) giornalisti iscritti all'Albo professionale, di seguito come tipologia g1;
- 2) pubblicisti e di seguito indicato come tipologia g2.

Il punteggio dei giornalisti professionisti con contratto a tempo determinato (indicati come tipologia g3) è pari alla metà del punteggio relativo alla tipologia g1; Il punteggio dei giornalisti pubblicisti e praticanti con contratto a tempo determinato (indicati come tipologia g4) è pari alla metà del punteggio relativo alla tipologia g2;

Il punteggio dei giornalisti professionisti, pubblicisti part-time o in cassa integrazione o con contratto di solidarietà e dei praticanti è calcolato proporzionalmente alla percentuale dell'impegno contrattuale;

- b) nel caso di **marchi esistenti** si calcola per il biennio 2019-2020 il **numero medio  $N_{g1}$  di giornalisti a tempo indeterminato**, il **numero medio  $N_{g3}$  di giornalisti a tempo determinato**, il **numero medio  $N_{g2}$  di pubblicisti e praticanti a tempo indeterminato** e il **numero medio  $N_{g4}$  di pubblicisti e praticanti a tempo determinato**, espressamente riferiti al marchio e all'area territoriale per la quale è stata presentata la domanda, utilizzando le espressioni (2) per i lavoratori a tempo indeterminato e le espressioni (3) per i lavoratori a tempo determinato.

$$\underline{N_{g1}} = \sum_{i=1}^{N_{g1}} \frac{m_{i,g1}}{24} p_{i,g1} \quad \underline{N_{g2}} = \sum_{i=1}^{N_{g2}} \frac{m_{i,g2}}{24} p_{i,g2} \quad (2)$$

$$\underline{N_{g3}} = \sum_{i=1}^{N_{g3}} \frac{m_{i,g3}}{24} p_{i,g3} \quad \underline{N_{g4}} = \sum_{i=1}^{N_{g4}} \frac{m_{i,g4}}{24} p_{i,g4} \quad (3)$$

dove:

$N_{g1}, N_{g2}, N_{g3}$  e  $N_{g4}$ : è il numero di giornalisti dipendenti effettivo nelle tipologie  $g1, g2, g3$  e  $g4$  del soggetto richiedente;

$m_{i,g1}, m_{i,g2}, m_{i,g3}$  e  $m_{i,g4}$ : sono i mesi lavorati nel biennio dall' $i$ -esimo giornalista dipendente rispettivamente appartenente alle tipologie  $g1, g2, g3$  e  $g4$  del soggetto richiedente, espressamente riferiti al marchio e all'area territoriale per la quale è stata presentata la domanda. Si considera mese intero la frazione superiore a quindici giorni di calendario;

$p_{i,g1}, p_{i,g2}, p_{i,g3}$  e  $p_{i,g4}$ : sono le percentuali di utilizzo nel biennio dell' $i$ -esimo giornalista dipendente rispettivamente appartenente alle tipologie  $g1, g2, g3$  e  $g4$  del soggetto richiedente, espressamente riferite al marchio e all'area territoriale per la quale è stata presentata la domanda;

- c) qualora lo stesso giornalista dipendente, nel corso del biennio considerato, passi da una tipologia ad un'altra (per esempio da  $g1$  a  $g2$ ), i singoli contributi del giornalista dipendente, in termini di mesi lavorati e percentuale di utilizzo nelle varie tipologie, devono essere considerati separatamente nelle espressioni (2) e (3);
- d) nel caso di **nuovi marchi di soggetti nuovi entranti** il numero medio di giornalisti e pubblicisti/praticanti corrisponde con il numero dichiarato in sede di presentazione della domanda di partecipazione al bando e in particolare:

$N_{g1}$  = Numero di giornalisti a tempo indeterminato indicato nella domanda;

$N_{g3}$  = Numero di pubblicisti/praticanti a tempo indeterminato indicato nella domanda;

$N_{g2}$  = Numero di giornalisti a tempo determinato, con durata di lavoro almeno annuale, indicato nella domanda;

$N_{g4}$  = Numero di pubblicisti/praticanti a tempo determinato, con durata di lavoro almeno annuale, indicato nella domanda;

- e) a ogni tipologia di giornalista dipendente viene assegnato un possibile punteggio  $P_{g1}, P_{g2}, P_{g3}$  e  $P_{g4}$  riportato in Tabella 3. Tali valori sono di riferimento per l'assegnazione dei punteggi proporzionati in ragione del periodo lavorativo e della percentuale di impiego effettivo.

Tabella 3 - Punteggio per unità di personale e per tipologia di giornalista dipendente

Unità di personale	Punteggio
Giornalista professionista iscritto all'Albo a tempo indeterminato full-time occupato nell'intero biennio ( $g_1$ )	$P_{g1} = 100$
Pubblicista o praticante a tempo indeterminato full-time occupato nell'intero biennio ( $g_2$ )	$P_{g2} = 60$
Giornalista professionista iscritto all'Albo a tempo determinato full-time occupato nell'intero biennio ( $g_3$ )	$P_{g3} = 50$
Pubblicista o praticante a tempo determinato full-time occupato nell'intero biennio ( $g_4$ )	$P_{g4} = 30$

- f) **il punteggio relativo al criterio a2) riguardante i giornalisti dipendenti ( $G_{ris}$ )**, in definitiva, si ottiene a partire dalla seguente somma:

$$G_{ris} = P_{g1}N_{g1} + P_{g2}N_{g2} + P_{g3}N_{g3} + P_{g4}N_{g4}$$

che deve essere normalizzata rispetto al punteggio massimo indicato in Tabella 1 usando l'espressione:

$$G_{fin} = 335 \times G_{ris} / G_{ris\_max}$$

dove  $G_{ris\_max}$  è il valore massimo valutato su tutti i soggetti che hanno fatto richiesta di capacità trasmissiva per un marchio da trasmettere nell'area tecnica oggetto del presente bando.

## 1.2. Criterio b): Media ponderata dell'indice di ascolto medio giornaliero

Il Criterio b) si riferisce alla **media ponderata dell'indice di ascolto medio giornaliero** basato sui dati del biennio 2019-2020 e del numero dei contatti netti giornalieri mediati sui dati del biennio 2019-2020 per marchio nella relativa Area tecnica/sottoarea, indicati nella domanda, rilevati dall'Auditel, nel biennio 2019/2020 alla presentazione della domanda. Il MiSE per la determinazione del punteggio relativo a questo criterio si avvarrà del supporto dell'Auditel.

Gli **FSMA a carattere comunitario**, che chiedono di accedere alla riserva di capacità trasmissiva, di cui all'art. 1 comma 8, a loro dedicata, non devono essere valutati secondo questo criterio.

La media ponderata e il conseguente punteggio relativo al criterio b) si calcola, per il marchio  $M$  del soggetto  $i$ , come segue:

$$K_{Mi} = (AMR_M \times F_{amr} \times Z_a + RCH_M \times Z_r) / 10000$$

dove:

$AMR_M$  = ascolto medio del marchio  $M$  nel biennio precedente nell'area tecnica per cui il soggetto ha fatto domanda;

$RCH_M$  = contatti netti giornalieri mediati sul biennio precedente del marchio  $M$  nell'area tecnica per cui il soggetto ha fatto domanda;

$F_{amr}$  = fattore di normalizzazione dell'ascolto. Per mediare l'ascolto medio con i contatti, il valore di  $AMR$  sarà normalizzato con il fattore costante  $F_{amr}$ . Tale fattore sarà pari al rapporto tra la sommatoria dei contatti netti giornalieri mediati sui dati del biennio precedente delle emittenti locali pubblicate da Auditel e la sommatoria degli ascolti medi su base annua sui dati del biennio precedente delle emittenti locali sempre pubblicate da Auditel.

$Z_a = 70$ , peso attribuito alla componente ascolto medio.

$Z_r = 30$ , peso attribuito alla componente contatti medi.

**I parametri  $AMR$ ,  $RCH$  e  $F_{amr}$  per ciascun soggetto partecipante relativo al criterio b) saranno calcolati e forniti al MiSE direttamente dall'Auditel. Il soggetto partecipante non è tenuto a produrre alcun dato per il criterio b).**

Infine il parametro  $K_{Mi}$  sarà normalizzato rispetto al punteggio massimo indicato in Tabella 1 usando l'espressione:

$$K_{Mi,fin} = 300 \cdot K_{Mi} / K_{max}$$

dove  $K_{max}$  il valore massimo valutato su tutti i marchi per i quali i soggetti partecipanti hanno fatto richiesta di capacità trasmissiva nell'area tecnica oggetto del presente bando.

### **1.3. Criterio c): Costi ( $C_{TOT}$ ) sostenuti nell'anno precedente per spese in tecnologie innovative**

Il Criterio c) si riferisce ai **costi sostenuti nell'anno precedente per spese in tecnologie innovative.**

Gli **FSMA a carattere comunitario**, che chiedono di accedere alla riserva di capacità trasmissiva, di cui all'art. 1 comma 8, a loro dedicata, non devono essere valutati secondo questo criterio.

Le spese in tecnologie innovative ritenute ammissibili sono quelle riguardanti:

- 2) investimenti in nuove tecnologie ed attrezzature nel campo della produzione, gestione, trattamento, registrazione, commutazione e diffusione di segnali audiovisivi e radiofonici. Si considerano tecnologie innovative quelle relative a sistemi HD, ULTRA HD, 4K, o tecnologie superiori;
- 3) investimenti in prototipi a supporto dell'attività editoriale dei giornalisti;
- 4) investimenti in tecnologie d'avanguardia a favore della concreta inclusione sociale di quanti presentino disabilità sensoriali o cognitive con l'intento di rendere più agevole l'accesso ai contenuti offerti;

- 5) investimenti in hardware e software utili per diffusione dei contenuti su altre piattaforme tecnologiche

Le spese saranno ritenute ammissibili sulla base della presentazione di fatture quietanzate risultanti da dichiarazione resa da professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il punteggio assegnato (**TI**) viene determinato in base a quanto stabilito dalla Tabella 4.

Tabella 4 – Punteggio per innovazione tecnologica

Spese in tecnologie innovative ( $C_{TOT}$ )	Punteggio (TI)
da euro 0 a euro 9.999	5
da euro 10.000 a euro 19.999	10
da euro 20.000 a euro 29.999	20
oltre euro 30.000	30

## 2. PUNTEGGIO FINALE

Le graduatorie saranno definite sulla base del punteggio totale PTOT(i) per il partecipante i-esimo sarà ottenuto come somma dei punteggi relativi ai criteri di cui al D.P.R. 146/2017:

$$PTOT(i) = D_{fin} + G_{fin} + K_{Mi,fin} + TI \quad (\text{per marchi esistenti})$$

$$PTOT(i) = (1+15\%) (D_{fin} + G_{fin}) \quad (\text{per i nuovi marchi})$$

## Appendice – Dati tecnici/economici da produrre da parte di ciascun partecipante

### Caso 1 - Marchio esistente a carattere commerciale o comunitario

$N_{d1}$  e  $N_{d2}$ : numero di dipendenti effettivo nelle tipologie  $d1$  (tempo indeterminato) e  $d2$  (tempo determinato) del soggetto richiedente ;

$m_{i,d1}$  e  $m_{i,d2}$ : mesi lavorati nel biennio dall' $i$ -esimo dipendente a tempo indeterminato e determinato, espressamente riferiti al marchio e all'area territoriale per la quale è stata presentata la domanda. Si considera mese intero la frazione superiore a quindici giorni di calendario;

$p_{i,d1}$  e  $p_{i,d2}$ : percentuali di utilizzo nel biennio dell' $i$ -esimo dipendente a tempo indeterminato e determinato, espressamente riferite al marchio e all'area territoriale per la quale è stata presentata la domanda;

$N_{g1}$ ,  $N_{g2}$ ,  $N_{g3}$  e  $N_{g4}$ : numero di giornalisti dipendenti effettivo nelle tipologie  $g1$  (giornalisti a tempo indeterminato),  $g2$  (pubblicista/praticante a tempo indeterminato),  $g3$  (giornalisti a tempo determinato) e  $g4$  (pubblicista/praticante a tempo determinato) del soggetto richiedente;

$m_{i,g1}$ ,  $m_{i,g2}$ ,  $m_{i,g3}$  e  $m_{i,g4}$ : mesi lavorati nel biennio dall' $i$ -esimo giornalista dipendente rispettivamente appartenente alle tipologie  $g1$ ,  $g2$ ,  $g3$  e  $g4$  del soggetto richiedente, espressamente riferiti al marchio e all'area territoriale per la quale è stata presentata la domanda. Si considera mese intero la frazione superiore a quindici giorni di calendario;

$p_{i,g1}$ ,  $p_{i,g2}$ ,  $p_{i,g3}$  e  $p_{i,g4}$ : percentuali di utilizzo nel biennio dell' $i$ -esimo giornalista dipendente rispettivamente appartenente alle tipologie  $g1$ ,  $g2$ ,  $g3$  e  $g4$  del soggetto richiedente, espressamente riferite al marchio e all'area territoriale per la quale è stata presentata la domanda;

$C_{TOT}$ : Totale dei costi sostenuti nell'anno precedente per spese di tecnologie innovative (**dovuto solo da FSMA a carattere commerciale e da FSMA a carattere comunitario che ne facciano esplicita richiesta**).



Caso 2 - Nuovo marchio a carattere commerciale o comunitario

$N_{d1}$  = Numero di dipendenti a tempo indeterminato indicato nella domanda;

$N_{d2}$  = Numero di dipendenti a tempo determinato, con durata di lavoro almeno annuale indicato nella domanda;

$N_{g1}$  = Numero di giornalisti a tempo indeterminato indicato nella domanda;

$N_{g3}$  = Numero di pubblicisti/praticanti a tempo indeterminato indicato nella domanda;

$N_{g2}$  = Numero di giornalisti a tempo determinato, con durata di lavoro almeno annuale, indicato nella domanda;

$N_{g4}$  = Numero di pubblicisti/praticanti a tempo determinato, con durata di lavoro almeno annuale, indicato nella domanda;

## ALLEGATO B) AL BANDO DI GARA

### **FAC SIMILE ATTESTAZIONE AFFIDABILITA' FINANZIARIA** (DA COMPILARE DA ISTITUTI BANCARI RICONOSCIUTI E SU CARTA INTESTATA)

Nome della Banca e/o Istituto di Credito .....  
Via .....  
Cap. ....  
Città .....

**Spett. le MiSE**  
**DGSCERP – Div. IV**  
**Roma**  
**Loro sedi**

**Oggetto: lettera di attestazione di affidabilità finanziaria dell'impresa**

..... (indicare il nome dell'impresa) per la partecipazione al  
Bando di cui all'Avviso pubblicato nella G.U. del 23 luglio 2021.

Su richiesta di ..... (indicare il nome dell'impresa/società/persona fisica), con sede  
legale nel Comune di ..... alla via .....n. ....,  
C.F.....P.I. ...., vi comunichiamo che si tratta di  
(impresa/società) nostra/o cliente e con la/il quale fino ad ora abbiamo intrattenuto rapporti  
bancari caratterizzati da normalità e correttezza, in quanto ha sempre fatto fronte ai suoi  
impegni e operato movimenti bancari con regolarità.

Si tratta, pertanto, di un cliente a noi favorevolmente conosciuto in quanto dispone di adeguati  
requisiti di solvibilità.

Vi preghiamo di fare uso strettamente riservato e discreto delle informazioni contenute nella  
presente attestazione.

Cordiali saluti

Luogo e data  
di Credito

Firma e timbro della Banca o Istituto